

art. 6 Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza

art. 7 Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

- c) qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- d) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

EVENTI SPECIALI

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;

- (iv) gelo e sovraccarico da neve;
 - (v) cedimenti, franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
 - c) dei danni subiti da:
 - (i) gru;
 - (ii) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - (iii) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - (iv) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - (v) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - (vi) lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 6 Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

- a) i danni derivanti da gelo;
- b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

- c) i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- b) crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- c) dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- d) dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

EVENTI CATASTROFALI**art. 1 Terremoto**

La Società, a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- a) serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- b) lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 3 Cedimento – smottamento del terreno

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual cas la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 1,2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nella scheda di copertura [15%].

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

art. 2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritti di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- (ii) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- (iii) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
- c) In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- d) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

- a) non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- b) non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova nell'area sita in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, nonché di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale di detto Corpo, tranne che nell'intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6.30 del mattino, periodo di tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riporterà le immagini in un'apposita sala di controllo della Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Località San Desiderio (Genova), opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

art. 18 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

STATISTICA SINISTRI

<i>Annualità</i>	<i>N° Sinistri Denunciati</i>	<i>N° Sinistri Aperti</i>	<i>Importo Sinistri Aperti [€]</i>	<i>N° Sinistri Senza Seguito</i>	<i>N° Sinistri Pagati</i>	<i>Importo Sinistri pagati [€]</i>
2010	13	3	7.000,00	6	4	28.935,00
2011	4	4			4	3.035.500,00
2012	2	2	26.765,00			
2013	1	1	1.000,00			
2014	5	5	6.813.000,00			
2015	2	2	270.000,00			

**GENERALI****CALCOLO DEL PREMIO**

Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso offerto (per milione)	Premio imponibile	Imposte	Premio finito
1) Patrimonio immobiliare	2.667.441.528,00				
1a) Fabbricati storici	1.347.513.688,00	170,00	229.077,33	esente	229.077,33
1b) Fabbricati	1.319.927.840,00	170,00	224.387,73	49.926,27	274.314,00
2) Patrimonio mobiliare	56.234.000,00	170,00	9.559,78	2.127,05	11686,83
3) Rischio Locativo	28.000.000,00	120,00	3.360,00	747,60	4.207,60
4) Ricorso Terzi	30.000.000,00	170,00	3.600,00	801,00	4.401,00
5) Spese demolizione e sgombero	2.500.000,00	170,00	425,00	94,56	519,56
6) Terrorismo	10.000.000,00	170,00	1.700,00	378,25	2.078,25
7) Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	1.000.000,00	170,00	170,00	37,83	207,83
8) Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	1.000.000,00	170,00	170,00	37,83	207,83

La stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti, é di euro 53,00.

PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO

Polizza	Scadenza	Premio imponibile	Imposte	Premio finito
350688444	14.09.2015	79.186,50	17.619,00	96.805,50
350688444	31.12.2015	189.748,36	42.219,02	231.967,38
350688446	14.09.2015	67.450,50	0,00	67.450,50
350688446	31.12.2015	161.626,78	0,00	161.626,78

GENERALI ITALIA SPA**CONTRAENTE**